

Allegato "A"

All'atto costitutivo dell'associazione "Progetto Ventuno - ETS"

Art.1 - Denominazione e durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita fra i presenti l'Associazione non riconosciuta denominata "PROGETTO VENTUNO", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. Essa opera nel territorio della provincia di Padova, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "PROGETTO VENTUNO ETS" oppure "PROGETTO VENTUNO ente del Terzo settore" oppure "Ventuno ets".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Sede legale

1. La sede dell'Associazione è stabilita a Fontaniva, in Contrà Belgio n. 9/1.

Art.4 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) Favorire e promuovere la cultura in tutte le sue forme;
 - b) Promuovere attività che favoriscano lo scambio di idee;
 - c) Valorizzare il territorio locale;
 - d) Sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni e rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
 - e) Promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali, scolastiche, il mondo dell'associazionismo, azioni di sensibilizzazione e progetti educativi relativi all'arte, il teatro, la lettura, il cinema e ogni altro aspetto della cultura;
 - f) Comunicare e far conoscere le attività dell'Associazione allo scopo di creare una rete di persone e associazioni che si occupano delle stesse materie e perseguono gli stessi fini;
 - g) Realizzare ogni altra attività ed iniziativa coerente con gli scopi statuari.
5. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
 - Organizzare momenti e spazi informativi e di approfondimento tematico;
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - Organizzazione e promozione di eventi culturali quali: reading poetici, rassegne teatrali, concerti, mostre d'arte, performances, incontri con l'autore;
 - Organizzazione di corsi, circoli di studio, laboratori, seminari e meeting tra artisti di diverse discipline e paesi;

- Creare e gestire un sito aggiornato che informi delle attività dell'associazione e permetta approfondimenti sui temitrattati;
 - Svolgere attività di ufficio stampa, di promozione e di comunicazione per conto di terzi che propongano eventicoerenti con gli interessi dell'associazione;
 - Svolgere qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.
6. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo amministrativo.
7. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

Art. 4 bis – Collaborazioni e adesioni

1. L'associazione potrà inoltre partecipare o dare la propria collaborazione, a livello locale, provinciale, regionale e nazionale ad altri Enti al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate;
2. L'associazione può aderire, a livello locale, provinciale, regionale e nazionale, ad Organizzazioni, Associazioni, Enti e partecipare ai relativi Organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato.

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
4. L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
5. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) Prendere atto dell'ordine del giorno e partecipare in Assemblea;
 - b) Votare in assemblea (se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati) e in regola con il pagamento della quota associativa, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve essere in regola con il versamento della quota associativa e presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
 - e) Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore.
2. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.8 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o decesso dell'interessato.

Art.8 bis – Recesso dell'associato

1. Il socio in ogni momento potrà recedere dall'Associazione, presentando apposita lettera al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.
2. Il recesso decorrerà dalla data di ricezione della lettera di recesso e non comporterà la restituzione di quota parte della quota annua associativa ricevuta.

Art.8 ter – Esclusione dell'associato

1. Il Consiglio Direttivo può escludere l'associato che:
 - a) Venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) Senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- c) Si renda moroso nel pagamento del contributo associativo annuo;
 - d) In qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente e materialmente l'Associazione o fomenti dissidi e disordini tra gli associati;
 - e) Svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.
2. Ai sensi del primo comma, lettera c), il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi 30 giorni da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.
3. Le deliberazioni prese ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Consiglio Direttivo e debbono essere comunicate agli associati destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.9 – Organi dell'Associazione

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
- a) L'Assemblea degli associati;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Revisore dei Conti;
2. La funzione delle cariche associative è gratuita.

Art.10 – Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. È ammessa la partecipazione all'assemblea attraverso i mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o da un loro incaricato nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art.11 – Convocazione dell'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/10 degli aderenti, in questo caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, la quale deve distare almeno un giorno dalla data di prima convocazione. Tale avviso di convocazione potrà avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, o altri mezzi di comunicazione, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Art.12 – Assemblea ordinaria

1. Spetta all'Assemblea ordinaria:
- a) Fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
 - b) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 18, elegge il Presidente ed il Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
 - c) Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) Nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri;
 - e) Stabilire, su proposta del Consiglio, la misura dei contributi annui dovuti dagli aderenti;
 - f) Approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio e la relazione di programma per l'anno successivo;
 - g) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - h) Approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo;
 - i) Discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandata per Statuto;
 - j) Delibera sull'esclusione degli associati.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

1. Spetta all'Assemblea straordinaria:
- a) Deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
 - b) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art.14 – Validità e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è presente metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, l'interessato o gli interessati non hanno diritto di voto.
2. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.15 – Verbali

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
2. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale.

Art.16 – Votazioni

1. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Art.17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Art.18 – Composizione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9 ed è eletto dall'Assemblea degli associati stessi. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un Segretario, preferibilmente tra i membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio rimane in carica per 3 anni ed i membri sono rieleggibili.
3. I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea degli associati a maggioranza degli aderenti.
4. Tutte le cariche sono gratuite

Art.19 – Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua vece dal Vicepresidente, con preavviso di almeno 3 giorni, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei singoli membri; in questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In ogni caso il Consiglio Direttivo si ritiene regolarmente convocato quanto vi è la presenza di tutti i Consiglieri e nessuno si oppone agli argomenti da trattare.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente deliberate, a maggioranza dei presenti.

Art.20 – Compiti del Consiglio

1. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
2. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'Associazione;
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - c) predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro;
 - h) disciplina l'ammissione degli associati;
 - i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
3. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.
5. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea degli associati, per un miglior funzionamento dell'Organizzazione, dei regolamenti interni.

Art.21 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione sono eletti dall'Assemblea degli associati tra i membri del Consiglio Direttivo. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e quindi del Presidente e Vicepresidente.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti e in ogni sede, compie tutti gli atti la impegnano verso l'esterno.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
4. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'assemblea degli associati o del Consiglio direttivo, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati, le riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
6. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea degli associati, le riunioni del Consiglio Direttivo e lo custodisce presso la sede dell'Organizzazione, dove può essere consultato da tutti gli associati.
7. Per impossibilità, assenza o vacanza del Presidente, tutti i compiti vanno assunti dal Vicepresidente.
8. Sia il Presidente che il Vicepresidente possono delegare, per iscritto, i loro compiti ad altra persona del Consiglio Direttivo.

Art.22 – Il revisore dei conti



1. La gestione dell'associazione è controllata da un Revisore Unico legale, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, qualora venga nominato dall'Assemblea dei soci o qualora la sua nomina sia obbligatoria secondo le disposizioni del D.legislativo n. 117 del 3/7/2017.
2. Il Revisore legale dei Conti cura il controllo della gestione amministrativa sotto il profilo contabile e giuridico, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea.
3. La carica di competenza del Revisore legale dei Conti è gratuita.

Art.23 – Il segretario

1. Ove si ritenga necessario per il migliore andamento e funzionalità dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà nominare, su proposta del Presidente, un Segretario.
2. Il Segretario, o persona da lui delegata, ha il compito di:
 - a) Curare la stesura del verbale di ogni Assemblea degli associati e di ogni riunione del Consiglio Direttivo;
 - b) Curare la corrispondenza;
 - c) Aggiornare i libri sociali;
 - d) Curare diligentemente la contabilità dell'Assemblea;
 - e) Redigere il rendiconto di cassa e il bilancio di fine anno;
 - f) Curare i rapporti con gli Istituti di Credito;
 - g) Redigere l'inventario dei beni dell'Associazione.
3. Copia di tutti i verbali sarà tenuta nella sede dell'Associazione e ogni associato ha il diritto di consultarli.
4. La funzione del Segretario è gratuita.

Art.24 – Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, e degli altri organi sociali tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 7, lettera d) del presente Statuto.

Art.25 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art.26 – I beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili sono acquistati dall'Associazione e ad essa intestati.
2. I beni mobili di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere dati in comodato all'Associazione stessa, oppure da questa acquistati e intestati.
3. Tutti i beni collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art.27 - Divieto di distribuzione degli utili e vincolo di utilizzo del patrimonio

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.28 – Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



Art.29 – Bilancio sociale

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.30 – Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.32 – Personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art.33 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 117/2017

Art.34 – Responsabilità dell'Associazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

2. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

3. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art.35 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.36 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, confermato e sottoscritto

